

COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE

Tra

- Il Comune di Chianni, rappresentato da _____ Responsabile Area Tecnica con sede in Chianni, via della costituente 9, C.F. _____

E

-, rappresentata da ..., con sede in ..., C.F.....

PREMESSO CHE

In esecuzione della Legge Regionale 3 gennaio 2005 “Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana” e con deliberazione di Giunta n ... del....., è stato approvato, il bando per l’affidamento degli impianti sportivi comunali, lo schema di domanda e lo schema di convenzione per la concessione in gestione dell’impianto sportivo comunale sito in Via Vecchia Pontederese Loc.Pratale; Le parti, come sopra costituite, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Il Comune di Chianni, in seguito e più brevemente chiamato “Comune”, concede la gestione dell’impianto sportivo comunale ubicato via Vecchia Pontederese Loc.Pratale alla, in seguito e più brevemente chiamato “gestore”, secondo l’esito della procedura di affidamento.

ARTICOLO 2

1. Al gestore è affidata la gestione delle strutture attinenti allo svolgimento dell’attività sportiva:

a) Campo da calcio;

b) blocco spogliatoi e magazzino, blocco biglietteria-bar, blocco servizi igienici inutilizzabili;

ARTICOLO 3

1. Le parti prendono atto e approvano il verbale di consistenza dei beni immobili e mobili oggetto dell'affidamento.

2. Al gestore è consegnata copia delle chiavi dell'ingresso al campo e dei locali di pertinenza., da restituire al cessare del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 4

1. Il Comune intende affidare ai soggetti di cui al successivo punto 3, la gestione del campo sportivo comunale, posto in via Vecchia Pontederese , composto da (come da planimetria allegata)

A) Campo da calcio e zona per altre attività sportive ;

B) Blocco spogliatoi e magazzino, blocco biglietteria-bar, blocco servizi igienici

2. Spetta al gestore:

a) la gestione dell'impianto, intendendosi tra l'altro la sua apertura, chiusura, custodia, programmazione e organizzazione delle attività;

b) gli interventi, a propria cura e spese, di manutenzione ordinaria relativi ai suddetti impianti, e ai beni mobili in dotazione agli stessi, con particolare e non esclusivo riferimento a: pulizia, taglio dell'erba e ogni altra attività manutentiva ordinaria del campo da gioco, alle sue recinzioni e terreni annessi; tinteggiatura delle pareti; sostituzione rubinetteria danneggiata; sostituzione vetri infranti; riparazione arredi ed infissi; sostituzione lampade eccetto quelle per l'illuminazione del campo di gioco; piccole riparazioni elettriche, idrauliche, di falegnameria, fabbro, muratura;

c) l'assunzione in proprio di tutte le spese connesse alla gestione complessiva dell'impianto, tra cui la fornitura di materiali, l'acquisto e la manutenzione di macchine ed attrezzature per gli interventi manutentivi. Fa eccezione la macchina taglia erba che il Comune fornisce in comodato al gestore, che ne curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che le spese di carburante. Il Comune si riserva di richiedere l'utilizzo della macchina tosaerba per proprie necessità, in accordo col gestore, provvedendo alle sole spese del carburante;

d) La manutenzione ordinaria delle caldaie e degli impianti di riscaldamento compreso prove fumi e manutenzione annuale e nomina di terso responsabile

e) la programmazione dell'attività sportiva (attività proprie e attività di soggetti esterni), garantendo l'uso pubblico degli impianti senza discriminazione;

f) la stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, Comune incluso, con un massimale minimo di 1.000.000,00 di euro. Il Comune, per il periodo di vigenza dell'affidamento in gestione, risulta comunque esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero verificarsi agli utenti o a terzi in generale in relazione alla gestione e manutenzione dell'impianto;

g) la messa a disposizione a favore del Comune degli impianti per lo svolgimento di attività organizzate e patrociniate dal Comune nel numero massimo di dieci giorni annui;

h) la comunicazione preventiva scritta al Comune qualora l'aggiudicatario intenda nominare

un responsabile della gestione degli impianti diverso dal legale rappresentante;

i) la rendicontazione annuale al Comune dei principali dati organizzativi e finanziari della gestione ; la rendicontazione viene effettuata compilando lo schema allegato in ogni sua voce, indicando in dettaglio le somme che dovranno essere giustificate con esattezza e documentazione, se presente, in caso di richiesta da parte del Comune;

l) la messa a disposizione dell'impianto a favore di altri soggetti, secondo le tariffe indicate nell'offerta tecnica; in assenza di specifica indicazione, le tariffe saranno concordate con il Comune. Ogni utilizzo dell'impianto sarà registrato nel rendiconto, con indicazione dell'utilizzatore. L'utilizzatore è tenuto a comunicare al gestore le proprie entrate e spese, che saranno anch'esse indicate nel rendiconto;

m) rispetto di ogni norma afferente all'esercizio dell'attività (a titolo esemplificativo, sicurezza, gestione previdenziale e retributiva).

o) la rendicontazione annuale al Comune dei principali dati organizzativi e finanziari della gestione (eventi svolti; ore di utilizzo da parte del gestore e da parte di terzi; incasso; spese di manutenzione sostenute). Il rendiconto è presentato entro un mese dalla fine dell'anno di gestione. Senza la presentazione del rendiconto è sospeso il pagamento del canone per l'anno successivo.

1. Spetta al gestore:

- a) la gestione dell'impianto, intendendosi tra l'altro la sua apertura, chiusura, custodia, programmazione e organizzazione delle attività;
- b) gli interventi, a propria cura e spese, di manutenzione ordinaria relativi ai suddetti impianti, e ai beni mobili in dotazione agli stessi, con particolare e non esclusivo riferimento a: pulizia, taglio dell'erba e ogni altra attività manutentiva ordinaria del campo da gioco, alle sue recinzioni e terreni annessi; tinteggiatura delle pareti; sostituzione rubinetteria danneggiata; sostituzione vetri infranti; riparazione arredi ed infissi; sostituzione lampade eccetto quelle per l'illuminazione del campo di gioco; piccole riparazioni elettriche, idrauliche, di falegnameria, fabbro, muratura;
- c) l'assunzione in proprio di tutte le spese connesse alla gestione complessiva dell'impianto, tra cui la fornitura di materiali, l'acquisto e la manutenzione di macchine ed attrezzature per gli interventi manutentivi. Fa eccezione la macchina tagliaerba che il Comune fornisce in comodato al gestore, che ne curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che le

spese di carburante. Il Comune si riserva di richiedere l'utilizzo della macchina tosaerba per proprie necessità, in accordo col gestore, provvedendo alle sole spese del carburante;

- d) La manutenzione ordinaria delle caldaie e degli impianti di riscaldamento compreso prove fumi e manutenzione annuale e nomina di terzo responsabile
- e) la programmazione dell'attività sportiva (attività proprie e attività di soggetti esterni), garantendo l'uso pubblico degli impianti senza discriminazione;
- f) la stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, Comune incluso, con un massimale minimo di 1.000.000,00 di euro. Il Comune, per il periodo di vigenza dell'affidamento in gestione, risulta comunque esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero verificarsi agli utenti o a terzi in generale in relazione alla gestione e manutenzione dell'impianto;
- g) la messa a disposizione a favore del Comune degli impianti per lo svolgimento di attività organizzate e patrocinate dal Comune nel numero massimo di dieci giorni annui;
- h) la comunicazione preventiva scritta al Comune qualora l'aggiudicatario intenda nominare un responsabile della gestione degli impianti diverso dal legale rappresentante;
- i) la rendicontazione annuale al Comune dei principali dati organizzativi e finanziari della gestione (eventi svolti; ore di utilizzo da parte del gestore e da parte di terzi; incasso; spese di manutenzione sostenute). Il rendiconto è presentato entro un mese dalla fine dell'anno di gestione. Senza la

presentazione del rendiconto è sospeso il pagamento del canone per l'anno successivo.

j) rispetto di ogni norma, e più in generale del principio di correttezza e pertinenza, afferente all'esercizio dell'attività (a titolo esemplificativo: idoneità sanitaria degli atleti; presidi di soccorso; gestione previdenziale e retributiva del personale impiegato).

k) la messa a disposizione dell'impianto a favore di altri soggetti, secondo le tariffe indicate nell'offerta tecnica; in assenza di specifica indicazione, le tariffe saranno concordate con il Comune. Ogni utilizzo dell'impianto sarà registrato nel rendiconto, con indicazione dell'utilizzatore. L'utilizzatore è tenuto a comunicare al gestore le proprie entrate e spese, che saranno anch'esse indicate nel rendiconto;

l) la rendicontazione annuale al Comune dei principali dati organizzativi e finanziari della gestione (eventi svolti; ore di utilizzo da parte del gestore e da parte di terzi; incasso; spese di manutenzione sostenute). Il rendiconto è presentato entro un mese dalla fine dell'anno di gestione. Senza la presentazione del rendiconto è sospeso il pagamento del canone per l'anno successivo.

2. Degli interventi di manutenzione più rilevanti viene data informazione al Comune.

3. Eventuali opere di straordinaria manutenzione effettuate dal gestore devono essere autorizzate preventivamente dal Comune e sono trattenute al patrimonio comunale senza obbligo di indennizzo o rimborso spese, salvo diverso accordo che può consentire solo il rimborso a pie' di lista delle spese sostenute.

ARTICOLO 5

1. Spetta al Comune:

a) La manutenzione straordinaria, ad eccezione delle spese derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del

concessionario;

b) Il pagamento delle utenze (energia elettrica, acqua, gas), nelle modalità e coi limiti indicati all.art.6

ARTICOLO 6

1. Il Comune corrisponde al gestore un contributo annuo per la gestione di euro ... (1.000,00), IVA inclusa se dovuta, da liquidarsi in due rate semestrali

anticipate di pari importo. Il canone può essere sospeso o decurtato secondo le modalità previste da questa convenzione.

Il Comune eroga un contributo annuale per la gestione dell'impianto, pagato in due rate semestrali di pari valore anticipate. Il contributo annuale posto a base di gara è pari a euro 1.000,00 (mille/00), che verrà corrisposto solo qualora la rendicontazione dell'anno di riferimento attesti una perdita di esercizio, e nei limiti di essa.

A tal fine, si considerano entrate tutte le somme che il gestore riceve in ragione della gestione dell'impianto e dello svolgimento dell'attività sportiva (es. introiti dei biglietti e del bar, introiti degli sponsor) e spese tutte le somme che il gestore spende in ragione della gestione dell'impianto e dello svolgimento dell'attività sportiva (es. spese di custodia, spese di manutenzione, spese relative alle attività sportive svolte).

2. Le utenze (energia elettrica, gas, acqua) restano intestate al Comune e sono da questo pagate nella misura massima di euro 6.700,00 (seimilasettecento/00) euro annui, come totale. Eventuali eccedenze di spesa vengono rimborsate dal gestore al Comune nel termine di tre mesi dalla richiesta. Il Comune si riserva di non erogare il contributo annuale in caso di mancato pagamento. Eventuali risparmi sono trattenuti dal Comune.

ARTICOLO 7

1. Ogni responsabilità in ordine alla gestione dell'impianto, alle attività sportive e non ivi svolte e più in generale all'esecuzione degli obblighi a carico del gestore spetta a quest'ultimo. Il gestore risponde pertanto dei danni verso il Comune e verso terzi in relazione alla gestione, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

2. A tal fine il gestore ha stipulato apposita polizza assicurativa, con la, n,....., con massimale di euro ... a sinistro.

ARTICOLO 8

1. È riservato al Comune il diritto di uso gratuito dell'impianto sportivo, per dieci giornate annue, per manifestazioni che riterrà opportuno effettuare, nel rispetto dell'attività ufficiale programmata e dandone specifico preavviso di almeno 7 giorni.

2. In tali occasioni il gestore garantisce il perfetto funzionamento dell'impianto, ivi compresa la custodia e la pulizia del medesimo. Eventuali danni provocati alla struttura in tali circostanze non saranno a carico del gestore.

ARTICOLO 9

1. Il Comune ha diritto ad accedere liberamente all'impianto in qualunque momento allo scopo di verificarne le modalità di utilizzo e lo stato di conservazione, di pulizia, di funzionamento ed in generale l'osservanza dei patti stabiliti.

ARTICOLO 10

1. Il gestore è autorizzato a effettuare pubblicità visiva e fonica di terzi, all'interno dell'impianto assegnato, nel rispetto della legislazione vigente e trattenendo gli introiti. Il gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e le relative imposte, tasse e diritti graveranno sul concessionario. L'esposizione dei cartelloni pubblicitari o degli striscioni non deve ostacolare la visibilità del pubblico e il regolare svolgimento dell'attività.

ARTICOLO 11

1. Il gestore garantisce l'imparzialità nell'utilizzo a soggetti terzi che ne facciano richiesta.

2. Il gestore può concedere terzi l'uso dell'impianto sportivo, compatibilmente con la programmazione in essere e con lo stato del terreno di gioco. Le tariffe di utilizzo da parte di soggetti terzi sono le seguenti e derivanti dal ribasso :

..

....

3. I soggetti terzi utilizzatori dell'impianto possono, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, apporre, limitatamente al periodo di durata della concessione in uso e previo accordo con il concessionario, pubblicità di propri sponsor acquisendo gli introiti derivanti.

ARTICOLO 12

1. È altresì consentito al concessionario o, in accordo con questo, a soggetti a terzi che utilizzano l'impianto, nel rispetto della normativa vigente, praticare un biglietto di ingresso per l'accesso del pubblico.

2. I relativi introiti saranno ad esclusivo beneficio del concessionario o dei soggetti terzi;

ARTICOLO 13

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data della sottoscrizione, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi all'altra almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun anno solare.

2. L'amministrazione si riserva la facoltà di proroga tecnica per sei mesi in tal caso il contributo sarà riproporzionato sulla base dell'effettiva durata della stessa

ARTICOLO 14

1. In caso di accertata irregolarità nella gestione, o del mancato rispetto della convenzione sottoscritta fra le parti, nonché quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o anche naturali, il Comune ha diritto di revocare l'affidamento in qualsiasi momento, salvo, comunque, il diritto al risarcimento del danno.

2. Il Comune può disporre la risoluzione in caso di gravi inadempimenti contrattuali.

3. La risoluzione è disposta previo contraddittorio con il gestore, dando a questi

almeno dieci giorni per la produzione di osservazioni. È fatta salva la richiesta di ogni danno da parte del Comune al gestore.

4. Il Comune può disporre l'irrogazione di penali in caso di inadempimento della convenzione, nella misura da 10,00 a 100,00 euro in base alla gravità dell'inadempimento. Si applica il procedimento previsto dal c. 3 e la somma può essere decurtata dal canone annuale.

5. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto od in parte la convenzione per pubblica necessità o per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titoli il concessionario.

6. Il Comune, al fine di migliorare o preservare con adeguata manutenzione gli impianti, si riserva la facoltà sentite le società interessate, di sospendere o ridurre l'utilizzo dell'impianto per il periodo ritenuto necessario,

7. Qualora il concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 15

1. Le spese afferenti il perfezionamento del contratto, in forma di scrittura privata non autenticata con registrazione in caso d'uso (spese contrattuali, bolli, registro), si intendono a totale carico del gestore.

Il gestore

Il Comune di Chianni